

Dott. Stefano Casini – Sintesi intervento 16 marzo 2010

Buongiorno, sono Stefano Casini e mi occupo della messa in sicurezza delle aziende per Confagricoltura Bologna.

Oggi tenteremo di ribaltare il concetto della sicurezza delle imprese, per attenuare o risolvere problemi che sono fonte di infortuni sul lavoro, sul mondo degli ATC, quindi sul mondo faunistico e sul mondo venatorio, cosa non semplice e non facile perché comunque i concetti di pericolosità che andremo ad affrontare cambiano un po' il modo di affrontare il problema della caccia, della gestione degli ATC, del modo di porsi verso una possibile fonte di infortuni o di guai, connessi anche alle malattie cosiddette professionali. Non parleremo di armi, di faunistica, di normativa connessa a questo tipo di situazioni, ma parleremo invece di procedure, di formazione, di informazione.

Se si parla di sicurezza è bene fare un po' di cronistoria sull'evoluzione di questa norma, giunta al decreto 81 del 2008 dopo un iter abbastanza travagliato. La storia della sicurezza comincia all'inizio del secolo, quando le situazioni di pericolo e di infortunio cominciano a susseguirsi con una certa frequenza. Per ovviare agli inconvenienti si è quindi pensato di affrontare la problematica da un punto di vista puramente risarcitorio, che prevedeva la stipula di una polizza assicurativa con la quale il datore di lavoro si metteva a posto da ogni punto di vista. Non c'erano spese per l'adeguamento delle macchine né per protezioni, non c'erano spese di nessun tipo. C'era la casualità, si attendeva cioè che l'evento succedesse per poi intervenire solo con la logica risarcitoria per rifondere il danno al danneggiato, all'infortunato o ai suoi familiari.

Questa situazione si è protratta nel tempo fino agli anni '40 e '50, dopo di che movimenti sindacali e del mondo lavorativo hanno fatto sì che questo tipo di concetto non potesse più essere portato avanti in questi termini, ma alla logica risarcitoria si accompagnasse il concetto della protezione: i macchinari, le attrezzature, i processi venivano dotati di quei dispositivi che in qualche modo mettevano in condizione il lavoratore di non farsi più male, quindi protezioni, l'aggiunta di carter e protezioni ai mezzi lavorativi in movimento, sistemi di protezione che riguardavano gli impianti elettrici e tutto quello che era connesso al mondo lavorativo dell'epoca. Logica risarcitoria e logica della protezione quindi continuavano ad operare insieme.

E' stato compiuto un salto culturale proprio nel momento più avanzato, per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro, con la legge 626 del 1994, dove il nuovo concetto era anche in piena sintonia con l'orientamento previsto dalle altre nazioni. Teniamo presente che in Europa questo concetto è partito molto prima che in Italia, ma anche da noi finalmente si è introdotto un nuovo concetto che accompagna i primi due di cui vi ho parlato, che è il concetto della prevenzione. Quindi risarcimento, protezione e prevenzione.

Il concetto della prevenzione è diventato il cardine di tutte le azioni da compiere nell'ambito del mondo lavorativo, non tanto perché il legislatore è buono, pensa alla nostra salute o si propone filantropicamente la messa in sicurezza di tutte le aziende, ma solo perché, più semplicemente, il costo sociale degli infortuni sul lavoro sta diventando talmente alto che è stato opportuno porvi un rimedio con questo tipo di norma nuova, tesa a soverchiare tutto l'ordine costituito.

Il concetto di prevenzione ha comportato procedure nuove, standardizzate, in modo da non attendere la casualità del verificarsi dell'evento ma da prevenirlo: in qualche modo questo concetto ha regolamentato tutti i processi e le produzioni caratteristici di una costituzione in un'impresa, nel senso che un'impresa organizzata deve darsi questo nuovo connotato.

L'ultima evoluzione, che addirittura cambia anche il modo di porsi nei confronti di chi consulta questo tipo di norma, è il decreto 81 del 2008, per la prima volta un vero e proprio testo unico: in precedenza infatti esisteva una vera giungla di regole, di norme con dei richiami l'una nei confronti dell'altra. Questo decreto è un'opera draconiana, 300 articoli terrificanti che hanno la pretesa di racchiudere tutti gli aspetti connessi alla sicurezza, compreso il discorso macchine, attrezzature e impianti.

Ad agosto 2009 poi il legislatore ha pensato bene di cambiare questi disposti legislativi, di modificarli e di integrarli con nuove situazioni che diventano importanti perché vengono a modificare la prestazione d'opera.

Vediamo ora come si agisce su un'impresa per metterla in sicurezza, e quali sono i concetti che in qualche modo vanno presi in considerazione: una sorta di scaletta di priorità per la messa in sicurezza di un'azienda standard organizzata in impresa, quindi con scopo di lucro e con datore di lavoro, ribaltando questi concetti sulla realtà della gestione e dell'attività faunistico-venatoria nell'ambito dell'ATC di cui fate parte. Anch'io peraltro appartengo all'ATC BO3, quindi da una parte ho la giacca di chi opera in un'associazione di categoria agricola, dall'altra opero anch'io in un'ATC! Dobbiamo fare i conti con responsabilità pressanti, cogenti, col conflitto sociale che in qualche modo può provocare il discorso della caccia, il compendio delle istanze di tutti, non solo del mondo faunistico ma anche del mondo agricolo, con le associazioni abolizioniste o animaliste, e con le situazioni percepite dalla società civile, con l'eco dei mezzi di comunicazione di massa: incidenti di caccia, infortuni di caccia, e cose simili.

E' giusto che anche la società civile capisca che c'è un impegno profondo, intenso, proprio per il legame che questo mondo ha con la natura e con l'ambiente verde con il quale abbiamo a che fare sempre.

Cominciamo col delineare le condizioni per la messa in sicurezza di un'azienda, partendo con l'identificazione del datore di lavoro: colui che ha capacità di spesa e potere decisionale, che mette in condizioni l'azienda di produrre per conseguire un reddito, che comunque deve lavorare per la sicurezza disponendo di uno specifico capitolo di spesa. L'identificazione del datore di lavoro è basilare perché vi sono aziende molto strutturate, dove la cosa non è semplice: normalmente si consultano gli atti costitutivi della società, ad esempio ricercando la formula di rito con la quale si attribuiscono compiti e si individua il delegato alla sicurezza, con la responsabilità civile e penale che questo soggetto assume nei confronti del legislatore. Il delegato naturalmente possiede titoli in parte derivanti da esperienza lavorativa, in parte derivanti da appositi corsi di abilitazione. In tal modo si mette al sicuro il resto della compagine societaria da eventuali verbali che possono giungere in caso di sopralluogo e di ispezione, perché l'unico depositario di questo tipo di situazione rimane questo soggetto.

Il responsabile della sicurezza che cosa deve fare? Deve porre in essere tutte le situazioni che sono previste dal decreto 81 del 2008, deve avere la possibilità e la capacità di valutare tutti i rischi aziendali connessi alla sicurezza, di gestirli e, se non di risolverli, almeno di minimizzarli, ponendo in essere un servizio di prevenzione e protezione con un responsabile abilitato e qualificato a ricoprire il ruolo.

Per le aziende poco strutturate, non particolarmente complesse, questo tipo di lavoro viene in qualche modo assorbito dal datore di lavoro, che si rende abile al ruolo con un corso di 16 ore; per le aziende più complesse occorre una persona appositamente designata e formata attraverso un corso di 32 ore suddiviso su 3 moduli, con prove di apprendimento cadenzate e un esame finale. Una persona da ricercarsi o all'interno dell'azienda o al di fuori di essa.

Questo è molto importante, perché in caso di incidente lo stesso INAIL si rivarrà sul datore di lavoro che non ha posto in essere tutte le misure necessarie per ovviare all'inconveniente infortunistico nell'ambito della propria azienda di cui è responsabile a tutti i livelli, sia civili che penali, compresa la nomina del medico competente ove necessario (sicuramente per le aziende più strutturate), in particolare dove si delineano delle condizioni e situazioni di pericolosità.

Ad esempio quando si sottopone il lavoratore a un certo tipo di lavori, di prodotti o di processi, come maneggiare sostanze pericolose, esporsi a radiazioni, a lavorazioni pericolose anche dal punto di vista biologico, rumori e vibrazioni che possono provocare danni biologici irreversibili, vibrazioni al complesso mano-braccio e al complesso muscolo-scheletrico soprattutto per chi guida, o ancora rumori e vibrazioni che provocano un processo irreversibile alla capacità uditiva.

Quindi la sorveglianza sanitaria diviene obbligatoria in tutti i casi dove si delineano situazioni per le quali il lavoratore è soggetto a un danno biologico, e devono porsi in essere tutti quei provvedimenti e dispositivi di protezione collettiva per attenuare il tipo di pericolosità del lavoro svolto.

Solo nel caso in cui questi dispositivi di protezione collettiva non siano in grado di ovviare all'inconveniente, devono subentrare i dispositivi di protezione individuale come autoprotettori, occhiali, maschera, casco, scarpe di sicurezza, tuta.

I lavoratori comunque hanno bisogno di essere formati ed informati tutte le volte che si cambia processo, lavoro o prodotto; se questa informazione la si reputa sufficiente da parte della RSPP o di un suo delegato bene, altrimenti occorre provvedere con dei corsi di aggiornamento, per rendere consapevole il lavoratore di quelli che sono i meccanismi, gli automatismi e le caratteristiche del nuovo processo o lavoro.

Quindi si supera la logica della casualità e della fatalità in favore di una serie di informazioni e comportamenti sbagliati che hanno provocato l'infortunio, una serie di concause, di eventi che poi vanno analizzati e valutati e per i quali occorre prendere delle contromisure per ovviare all'inconveniente e fare in modo che questo non si verifichi più. Se succede un infortunio significa che qualcuno ha sbagliato le procedure, qualcuno non è stato sufficientemente informato, c'è stato un problema di comunicazione, verbale, visiva o acustica: il cartello vietato, non avvicinarsi, non fare, non muovere, attenzione a, fa parte di tutta quella serie di dispositivi che servono a rendere dotto il lavoratore che rischia di compiere un'azione sbagliata. E ci sono dei meccanismi di sicurezza nelle macchine con cui si lavora, dei dispositivi che mettono in protezione gli operatori, che non devono essere per nessun motivo rimossi o modificati; qualunque tipo di rottura, di cambiamento, di situazione nuova deve essere immediatamente comunicata al RSPP, il quale prenderà tutti i provvedimenti per ovviare all'inconveniente quindi formare ed informare, dotare i lavoratori di adeguati dispositivi di protezione individuale ove questo sia possibile e comunicare all'INAIL i dati statistici relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro da almeno un giorno.

In tal modo l'INAIL è informato, superando l'esigenza di avere il registro degli infortuni vidimato dall'USL (che sta praticamente per scomparire all'orizzonte mentre prima era un momento cardine nella verifica e nel controllo da parte degli ispettori). Ora invece il lavoratore deve comunicare all'INAIL gli infortuni che si verificano in azienda, e questo serve come banca dati per delineare quanti tipi di infortuni si verificano in un certo settore, quanti tipi di infortuni sono causati da, quanti tipi di infortuni si sono verificati e in che modo si sono verificati.

Teniamo presente che se nell'ambito dell'impresa avessimo bisogno di stipulare dei contratti d'appalto, cioè far lavorare qualcuno da noi che è dipendente da un'azienda esterna (cosa che vale anche per noi se lavoriamo in un'altra azienda), esiste uno scambio di informazioni dove io appaltante devo comunicare all'appaltatore quelle che sono le mie caratteristiche aziendali, quindi con un estratto di Camera di Commercio, quindi con il DURC, documento unico di contribuzione, per garantire che le mie macchine sono macchine a norma.

Anche nel mondo degli ATC può capitare che vengano fatti dei lavori all'esterno o che io ATC collabori con aziende esterne, e questo tipo di rapporto deve essere regolamentato dall'articolo 26 del decreto 81 del 2008. All'epoca della legge 626 del 1994 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione era identificato come persona con attitudini e capacità adeguate. Ora invece il decreto 81 lo definisce come persona con requisiti e preparazione designati dal datore di lavoro. Quindi c'è un cambiamento dell'atteggiamento nei confronti non solo del complesso aziendale in sé per sé, ma qui il legislatore entra nel merito di ogni singola figura, di ogni singolo processo: questo tipo di persona deve avere la capacità di programmare la prevenzione, di identificare delle procedure scritte con apposito documento di valutazione dei rischi, di formare ed informare, di comporre la catena della sicurezza e fare in modo che la sicurezza non contempli solo i singoli lavoratori ma anche la società civile o gli altri soggetti che possono essere esposti al rischio. Una nube tossica, ad esempio, non riguarda soltanto l'impresa nella quale io lavoro, ma l'ambiente circostante la mia impresa e anche la società civile che abita nei paraggi della mia

impresa, il che significa che una manovra sbagliata nella mia impresa può provocare un danno anche alla società civile.

Stessa cosa nel mondo della caccia, perché un errore compiuto da un cacciatore può riverberarsi su qualcuno che con la caccia ha ben poco da spartire, uno che fa una passeggiata in campagna o che si trova nell'aia, nel cortile. E succede che purtroppo il comportamento di uno solo si riflette su tutti i cacciatori (che invece nella stragrande maggioranza sono ligi alle regole), gettando discredito su tutta la categoria.

Nella composizione della catena della sicurezza vi sono delle squadre di emergenza, che devono gestire la sicurezza ai fini della prevenzione incendi e del primo soccorso. Normalmente nelle aziende più strutturate sono 2 squadre, una per il turno di notte e una per il turno di giorno, composte comunque da più persone perché qualcuno può mancare e la copertura nelle imprese va sempre garantita. Queste persone sono preparate a gestire l'emergenza dal punto di vista degli incendi e del pronto soccorso, fanno dei corsi appositi suddivisi in coefficienti di rischio (rischio basso, rischio medio e rischio alto) e a seconda del tipo di rischio a cui sono sottoposti o a cui è sottoposta l'impresa nella quale lavorano fanno dei corsi di 4, 8 o 16 ore, con o senza prova di spegnimento. Stessa cosa per il primo soccorso, dove vi sono squadre che a seconda del coefficiente di pericolosità devono sottoporsi ai corsi. Corsi che il legislatore ha previsto essere soggetti ad aggiornamento.

Quindi il decreto 81 informa, forma e addestra i propri lavoratori, è un compito specifico del RSPP, la formazione e l'addestramento devono avvenire in occasione del cambio per esempio di rapporto di lavoro, del cambio di mansione, dell'utilizzo di nuove attrezzature da lavoro, del cambio di processo e del cambio di prodotto, per evitare la casualità della mancanza di informazione .

Se ribaltiamo questo concetto nel mondo della caccia, il fatto che un cacciatore non deve muoversi dal posto che gli è stato assegnato e non deve girare intorno alla posta - perché se no gli altri non sanno più esattamente dov'è, non lo vedono in mezzo all'acqua, non lo vedono al verde, in mezzo alla macchia - ebbene ciò è fonte di gravi problemi, perché non ci si aspetta che quella persona sia in quella posizione sbagliata. Ma perché questo signore si è mosso? Si è mosso perché non era stato chiarito che quello era il suo posto e da lì non doveva muoversi, perché il resto della squadra è consapevole che quell'uomo in quel momento è in quel determinato posto, quindi non è passata l'informazione che lui da lì non doveva muoversi, e questo fa parte della comunicazione, del linguaggio, visivo o verbale.

I dispositivi di protezione individuale devono essere adottati quando i dispositivi di protezione collettiva non possono risolvere il problema. Nel mondo lavorativo devono essere consegnati al lavoratore dal datore di lavoro a proprie spese, il lavoratore firma di averli ricevuti e ne diviene responsabile, non li deve modificare e possibilmente nemmeno sciupare, finché essi non siano consumati, quando a quel punto saranno sostituiti dal datore di lavoro.

Questo diventa fondamentale anche dal punto di vista della caccia, perché certi dispositivi possono servire per aumentare la propria visibilità.

Occorre comunque fare una valutazione del rischio scritta, nella quale vengono identificate le principali fonti di rischio a cui il lavoratore si sottopone, e tutti i provvedimenti che intendo adottare per risolvere questo tipo di problematica e in quali tempi.

Non è detto che questo tipo di situazione debba essere sempre affrontata dal punto di vista di documento di valutazione del rischio scritto e completo. Per le aziende poco strutturate posso anche agire sotto forma di check-list autocertificata, che è un documento molto più agile e snello, che noi usiamo parecchio per rilevare i dati non necessariamente delle situazioni strumentali che hanno un costo notevole (parlo di fonometria, di accelerometro), che prevedono una struttura che sappia anche usare quel tipo di strumentazione, ma il legislatore mi permette di usare le banche dati ad esempio della Regione Emilia-Romagna o dell'ISPESL e, con il metodo della comparazione, rilevare se magari ho superato i limiti di rumorosità o i limiti di vibrazioni.

Ciò è importante dal nostro punto di vista perché è perfettamente comparabile con la banca dati dell'INAIL, che nel mondo faunistico-venatorio non abbiamo.

Il decreto 81 agisce in un regime sempre sanzionatorio orientato verso il penale, mentre la Legge 157 del 1992, la legge cardine che regola il mondo faunistico-venatorio, ha delle sanzioni che sono quasi sempre amministrative (sono penali solo in caso di danni gravi reali).

Anche questo viene percepito con una notevole disparità soprattutto dalla società civile, che non riesce a spiegarsi perché l'attività della caccia, nella quale sono connessi dei coefficienti di pericolosità elevati, non preveda se non in casi molto gravi quelli che sono degli aspetti penali e non amministrativi.

Per quanto riguarda la comparazione con il mondo degli ATC, la prima cosa è la verifica dell'atto costitutivo della società o dell'associazione, quindi occorre prendere lo statuto dell'ATC di appartenenza e cominciare a identificare delle figure. Quali sono gli scopi dell'associazione? L'associazione, leggo dallo statuto, non ha fini di lucro, svolge attività di gestione e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata. Quindi abbiamo delineato il soggetto sociale: l'associazione si propone di organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, studiare e promuovere gli interventi di miglioramento, promuovere l'attribuzione di incentivi anche economici a favore dei proprietari.

Equiparato ad un atto societario, per comparazione e per similarità già abbiamo trovato i primi connotati, di erogare ai fini della prevenzione, di monitorare le situazioni, di promuovere e organizzare la gestione anche in collaborazione con altri enti, corsi e seminari di aggiornamento in tema faunistico-ambientale anche in riferimento a tecniche compatibili con l'ambiente, eventualmente avvalendosi della collaborazione di privati e di organizzazioni economiche con fini di lucro. Qui in qualche modo si può ravvisare il rapporto con altre entità lavorative per le quali occorrerebbe prendere in considerazione l'articolo 26 sugli appalti.

Gli organi sociali sono composti dal presidente, che è il legale rappresentante e agisce in nome e per conto dell'ATC: egli rappresenta l'ATC di fronte a terzi ed in giudizio, nonché negli organismi pubblici e privati a cui l'ATC aderisce, quindi a mio avviso il presidente dell'ATC ha una funzione di rappresentante e non di datore di lavoro.

Il consiglio direttivo decide in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale nonché agli incarichi di consulenza e di assistenza, inoltre può stabilire l'eventuale rimborso spese per i membri del consiglio direttivo e i rimborsi per l'adeguamento di specifici incarichi. Ciò implica che vi sia un datore di lavoro, e quindi una struttura regolarmente assunta con dei dipendenti: io interpreto i dipendenti come coloro che fanno parte del centro di servizi, che lavorano in una struttura organizzata all'interno di un ufficio che deve essere regolamentato come il mondo del lavoro prevede per quanto riguarda il decreto 81 del 2008. Quindi almeno per quel tipo di aspetto la sicurezza sul lavoro e la tutela nelle attività d'ufficio vanno in qualche modo analizzate, verificate e messe a norma.

Per sommi capi queste persone, pur lavorando in un'ATC, vengono trattati come impiegati, quindi occorre analizzare l'ambiente di lavoro, i componenti dell'arredo e l'ergonomia, le attrezzature per l'ufficio, i videoterminali e i rischi connessi a quel tipo di attività, il rischio elettrico degli impianti e delle attrezzature utilizzate, la raccolta dei rifiuti, le condizioni di salute ambientali dell'ufficio nel suo complesso, il fatto che non vi sia formaldeide negli arredi e quant'altro è connesso alla messa in sicurezza degli uffici.

A tutto questo bisogna dare un connotato ricercando anche qual è il datore di lavoro, cioè creare la catena per la quale esistono dei lavoratori assunti a busta paga e con contratto di lavoro, quindi si aprono due grandi temi: chi opera regolarmente assunto come lavoratore dipendente e chi invece presta la propria azione di volontariato, perché è di quest'altra seconda figura che dovremo in qualche modo parlare, delle forme di vigilanza venatoria volontaria.

Sono forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC mediante interventi di servizio volontario attinenti al perseguimento degli scopi associativi: qui praticamente si delinea una nuova figura, la figura del volontario. Come collocarla dal punto di vista lavorativo? Il volontario è un lavoratore senza busta paga e senza contratto di lavoro, che è racchiuso in una struttura organizzata, l'ATC. Vi sono quindi due situazioni di potenziale pericolosità: quella del lavoratore dipendente e

quella del lavoratore volontario che non è un lavoratore dipendente, ma necessita di adeguata copertura assicurativa e responsabilità civile verso terzi per le attività svolte dai consiglieri. Purtroppo anche qui, in perfetta sintonia con quella che è la norma principale sulla caccia (la legge 157 del 1992), sempre con un'ottica risarcitoria. Questo è un nodo che deve essere in qualche maniera risolto, la logica risarcitoria non ha più ragion d'essere, come abbiamo visto prima, quindi le banche dati diventano necessarie nella consultazione per vedere l'evoluzione degli incidenti che si sono verificati e mettere a punto tutte quelle procedure necessarie affinché l'evento dannoso non si verifichi.

Ho così equiparato l'atto costitutivo della società con l'atto costitutivo dell'ATC.

Poniamo ora l'attenzione su quelli che sono i volontari. Un altro atto obbligato sono le attività di gestione che riguardano ogni singolo ATC, attività di gestione che devono in qualche modo riferirsi agli indirizzi regionali previsti dalla carta delle vocazioni faunistiche, previsti dalla Legge 157 che è la legge cardine alla quale si fa riferimento.

Io qui ho il programma annuale delle attività di gestione 2009/2010, dove sono presentati i compiti istituzionali dell'ATC. Questo è l'ultimo atto dovuto che, a cascata, va posto in essere dal consiglio di amministrazione dell'ATC, nel quale si delineano le attività di gestione, dalla ricognizione delle risorse ambientali fino all'organizzazione dell'attività venatoria, alla gestione della fauna stanziale, dei cervidi, alla pianificazione delle attività gestionali.

Chi le pone in essere? Normalmente colui che presta il proprio servizio sottoforma di volontario, avendo dei benefici che sono regolamentati dalle procedure contenute all'interno dello statuto. I volontari svolgono questo tipo di attività per passione, eventualmente anche per interesse, magari per avere l'accesso al capo, magari per potere giovare dei beni che l'ATC deve per forza porre in essere per mettere questi signori in condizioni di fare questo tipo di lavoro. Essi si espongono ad un rischio personale anche forte, al pari dei rischi che abbiamo delineato nel mondo del lavoro, quindi per esempio spostamenti, traffico veicolare indotto, per cui se avrò un incidente esso sarà considerato infortunio in itinere.

Se succede qualcosa al volontario mentre compie determinate azioni (montare recinzioni, fare lavori materiali, costruire altane), come risponderà questo tipo di organismo nei confronti della tutela e della salvaguardia della sua integrità fisica? A questo punto si innesca il processo della logica risarcitoria dell'assicurazione, ma dovrei predisporre tutte quelle situazioni in grado di prevenire fonti di rischio, non solo, ci sono situazioni connesse anche ad una certa pericolosità che riguarda il discorso delle zoonosi, cioè delle malattie a cui posso essere sottoposto perché in qualche modo mi sono avvicinato al selvatico. Il messaggio che passa alla società civile è del pericolo generale della trasmissionazione di questo tipo di problemi.

Le attività faunistiche hanno insito un certo coefficiente di pericolosità, le attività venatorie hanno addirittura anche le malattie, che io definirei professionali, malattie che possono essere prese in modo diretto, trasmesse dalle zecche, trasmesse dai cani perché si infettano mangiando i visceri crudi degli animali che abbiamo ucciso, e via dicendo.

La salute pubblica viene coinvolta perché passa questo tipo di messaggio da parte di coloro che osteggiano il mondo venatorio, quindi alto coefficiente di pericolosità del mondo venatorio (non sono libero di fare una passeggiata in una zona verde perché posso essere colto da un colpo di fucile). E' questo il concetto che passa ed è questo il concetto che secondo me dobbiamo in qualche modo soverchiare: indipendentemente dalla norma che regola il mio andare a caccia, io cacciatore ho posto in essere tutte quelle soluzioni che mi permettono di bypassare un problema, con la mia coscienza civile ho posto in essere tutti gli adempimenti necessari, anche se la norma attuale non mi aiuta a risolvere nessun tipo di problematica connessa agli infortuni sul lavoro, nel mio caso infortuni sulla caccia.

Il riferimento al quale posso attenermi è il testo unico sulla sicurezza, quindi il decreto 81; poi posso fare riferimento alla legge 157 del 1992, una norma un po' datata, che nasce a cavallo della legge 626 del 1994, la quale tentava già di introdurre quei concetti caratteristici del nuovo modo di affrontare la problematica degli infortuni sul lavoro; mentre questa norma, anziché adeguarsi ai

concetti di prevenzione e protezione, inseriva dei concetti ancora caratteristici della norma precedente che è la legge 968 del 1977 e ancora agisce con logica risarcitoria.

Ciò significa che, se vogliamo cambiare qualcosa sulla percezione del mondo della caccia da parte della società civile, dobbiamo essere noi a dare un taglio diverso al modo di affrontare la caccia e le sue problematiche connesse alla fonte di rischio e pericolo che è insita nel maneggiare delle armi, perché la norma con logica risarcitoria non ci aiuta da questo punto di vista ed è uno dei cavalli di battaglia degli ambientalisti.

Abbiamo tutta una serie di materie come legislazione venatoria, zoologia applicata alla caccia, armi e munizioni, tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola e norme di pronto soccorso, ma pronto soccorso per un incidente che si è già verificato, quindi punture di insetti, morsi di vipera, cadute, fratture, abrasioni, contusioni, colpi di sole e via dicendo, ma non c'è niente che parla mai né di prevenzione né di protezione, di formazione e di informazione.

Adesso il legislatore dovrebbe tentare di dare un taglio diverso a quella che è la norma principale che regola il mondo della caccia, che deve adeguarsi al mondo lavorativo, ed è anche convenienza del mondo agricolo far sì che l'attività faunistico-venatoria venga portata avanti nel modo giusto.

Altra nota negativa secondo me sono gli articoli 12, 21 e 25 che riguardano la sicurezza, si parla di non sparare verso, non sparare entro, non sparare contro: la gente percepisce queste situazioni come pericolo anche perché non ci sono dei distinguo che riguardano certi tipi di situazioni.

Importante diventa quindi la identificazione del volontario, e qui ci viene in soccorso il decreto legislativo 106 che è quello che segue al decreto legislativo principale del 2008: ci viene in soccorso perché nella prima definizione il testo unico prevedeva che le figure dei volontari fossero equiparate a dei lavoratori veri e propri, pur senza stipendio, mentre il decreto 106 del 2009 è intervenuto in modo radicale sulle discipline che riguardano i volontari, i quali non rientrano più nel particolare regime di salvaguardia giuridica e di gestione tipico dei lavoratori, ma in un regime nuovo, rinviando ad un successivo decreto interministeriale la definizione di questo tipo di rapporto, da emanarsi entro il 31 dicembre 2010, che definirà norme attuative che tengano conto delle particolari modalità di svolgimento del volontariato.

A questo punto potrebbe essere davvero l'ente pubblico a darci una mano nella definizione di questo tipo di ruoli e di situazioni, dare pareri dal punto di vista legale e definizioni che ci aiutino in qualche modo a dipanare la matassa: messa in sicurezza sì, messa in sicurezza no, messa in sicurezza sì in modo obbligatorio, messa in sicurezza sì ma soltanto il volontario, per qualificare le attività che svolge. Si auspicano quindi procedure codificate, formazione e informazione, l'utilizzo di abbigliamento che sia ben visibile e che divenga obbligatorio al punto di impedire di frequentare qualsiasi tipo di caccia a chi non ha questi dispositivi di protezione individuale.

Sicuramente le attrezzature di cui noi disponiamo sono correlabili a quello che è il mondo della caccia, perché l'ambiente, che nel mondo lavorativo di solito è un mondo chiuso, qui è un mondo aperto; per gli ATC di montagna poi è un mondo aperto e anche piuttosto complesso e difficile, dove ci sono dei boschi che sono impenetrabili. Il nostro attrezzo di lavoro di solito è l'arma che utilizziamo, e anche qui c'è ben poco da intervenire. L'unica azione correttiva quindi che si può fare è sulle procedure, sulla formazione e informazione, sui dispositivi, per prevenire gli infortuni e l'incidente e che non si adeguino alla logica risarcitoria con forma assicurativa.

Questi sono solo spunti di lavoro su cui ho voluto richiamare la vostra attenzione. Si può comunque intervenire in base volontaria applicando quei concetti per i quali noi non siamo più messi sotto osservazione dall'opinione pubblica, per far vedere che siamo in sintonia coi tempi e che, anche se la norma è superata, siamo comunque capaci di porre in essere tutte le misure previste dal decreto 81. Resta la necessità di riflettere su un'attività come quella della caccia, che dovrebbe avere valenze di condivisione, di amore per l'ambiente naturale e deve essere finalizzata a degli obiettivi e degli scopi che sono anche di determinare una socialità tra coloro che operano in questo tipo di settore, quindi è la passione che arma quelli che come voi agiscono nell'ambito dell'ATC.

L'arma da fuoco è pericolosa di per sé, è un attrezzo che reca offesa e quindi occorre aumentare la sicurezza nella caccia, fermo restando che vanno difesi i principi condivisibili della legge 157 del 1992, perché vi ricordo che questo è ancora l'unico strumento che abbiamo per la regolamentazione e la gestione della caccia. Speriamo che il legislatore modifichi questa norma e la renda più adatta alla realtà attuale, ma va difesa anche così com'è perché se ce la tolgono finisce che passa il concetto abolizionistico della caccia, cosa che noi non vogliamo si verifichi, e ve lo dice uno che opera nel mondo agricolo, in un ATC che tiene in seria considerazione le istanze di tutti, quindi mondo agricolo, mondo venatorio, leghe e associazioni, e la società civile tutta.

Noi, a differenza dell'INAIL, una banca dati non l'abbiamo; l'unica banca dati che vogliamo utilizzare dobbiamo chiederla alla LAC, ad una associazione anticaccia che è molto strutturata, agguerrita ed informata, quindi dobbiamo prendere per buona quella che è la rilevazione dati che fanno loro. Loro dicono di avere una storia cronologica e quantitativa del verificarsi di questo tipo di incidenti. Alcune azioni di prevenzione potrebbero scaturire dalla redazione di un manuale sulla sicurezza da distribuire ai cacciatori, nel quale considerare la prevenzione, la formazione, le procedure che sono situazioni fondamentali per prevenire il danno, prevedendo addirittura delle agevolazioni per coloro che intendono frequentare questo tipo di corsi. Anche per quanto riguarda le commissioni per il porto d'armi sarebbe il caso di ampliare le materie con concetti che riguardano non solo il pronto soccorso, ma anche la prevenzione e le procedure.

Ultima cosa: ci auspichiamo che il prossimo piano faunistico preveda l'argomento della sicurezza, individuando i modi e gli obiettivi da raggiungere per migliorare la situazione attuale.

Grazie a tutti.